

	CILA	SCIA		
Qual è la sostanziale differenza tra le due pratiche?	PUO' TRATTARE MODIFICHE CHE NON RIGUARDINO LE PARTI STRUTTURALI DELL'EDIFICIO	PUO' TRATTARE MODIFICHE CHE RIGUARDINO LE PARTI STRUTTURALI DELL'EDIFICIO		
Qual è l'efficacia temporale della pratica edilizia?	La comunicazione NON HA UN PRECISO LIMITE DI EFFICACIA : il legislatore nazionale non ha previsto un lasso di tempo entro cui dovranno essere ultimati i lavori previsti nella medesima, tuttavia alcuni regolamenti edilizi comunali hanno stabilito un termine perentorio pari a 3 ANNI affinché questo avvenga , equiparando l'efficacia di tale procedura comunicativa al quella di altre procedure edilizie (SCIA e Permesso di Costruire).	La SCIA è sottoposta al TERMINE MASSIMO DI EFFICACIA PARI A 3 ANNI dalla data di presentazione.		
Si possono effettuare varianti in corso d'opera al progetto?	SI , ma prima di eseguire i lavori oggetto di variante, occorre SEMPRE e OBBLIGATORIAMENTE depositare una NUOVA CILA con la quale si comunicano le diverse/nuove opere che si intendono realizzare.	SI , depositando una "variante in corso d'opera" , oppure ove le circostanze lo consentano, una "variante a fine lavori" <table border="1"> <tr> <td>Se le modifiche apportate con la variante risultano avere carattere "sostanziale" (p.e. incrementi di superficie abitabile) è necessario procedere con una "variante in corso d'opera"</td> <td>Se le modifiche apportate con la variante risultano avere carattere "marginale" ovvero "di dettaglio", vi è la possibilità di depositare la Cd. "variante finale" contestualmente alla comunicazione di fine lavori</td> </tr> </table>	Se le modifiche apportate con la variante risultano avere carattere "sostanziale" (p.e. incrementi di superficie abitabile) è necessario procedere con una "variante in corso d'opera"	Se le modifiche apportate con la variante risultano avere carattere "marginale" ovvero "di dettaglio" , vi è la possibilità di depositare la Cd. "variante finale" contestualmente alla comunicazione di fine lavori
Se le modifiche apportate con la variante risultano avere carattere "sostanziale" (p.e. incrementi di superficie abitabile) è necessario procedere con una "variante in corso d'opera"	Se le modifiche apportate con la variante risultano avere carattere "marginale" ovvero "di dettaglio" , vi è la possibilità di depositare la Cd. "variante finale" contestualmente alla comunicazione di fine lavori			
Occorre sempre depositare la comunicazione di fine lavori ad opere concluse?	NO , per la CILA non è OBBLIGATORIA la comunicazione di fine lavori: tale adempimento è comunque possibile e facoltà del titolare della comunicazione. Nonostante quanto sopra tale opportunità è comunque sempre consigliabile al fine di poter dare ufficiale dimostrazione della conclusione dell'intervento, soprattutto nei casi in cui le opere previste siano oggetto di successiva richiesta di detrazione fiscale il Cd. Bonus ristrutturazioni (in ragione del fatto che le regole fiscali in materia sono soggette a modifiche temporali che richiedono quindi di avere un ufficialità in merito al compimento dei lavori).	SI , è SEMPRE OBBLIGATORIA la comunicazione di fine lavori ed il mancato adempimento nei termini previsti (30 giorni dalla data di effettiva conclusione dei lavori) comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa		
Se per qualsiasi motivo la pratica non viene depositata prima dell'inizio dei lavori?	Qual'ora ciò accadesse risulta possibile procedere al deposito successivo della CILA,ma in questo caso è dovuto il pagamento di una sanzione, nelle seguenti misure: <table border="1"> <tr> <td>se al momento del deposito i lavori non sono ancora conclusi e non sia già stata accertata la violazione da parte degli organi competenti, la sanzione da corrispondersi sarà ridotta di 2/3 quindi dovrà essere versato l'importo di €.333,34 (Cd. CILA TARDIVA);</td> <td>se al momento del deposito i lavori sono già conclusi dovrà essere corrisposta al Comune una sanzione pecuniaria pari a €.1.000,00 (Cd. CILA POSTUMA);</td> </tr> </table>	se al momento del deposito i lavori non sono ancora conclusi e non sia già stata accertata la violazione da parte degli organi competenti, la sanzione da corrispondersi sarà ridotta di 2/3 quindi dovrà essere versato l'importo di €. 333,34 (Cd. CILA TARDIVA);	se al momento del deposito i lavori sono già conclusi dovrà essere corrisposta al Comune una sanzione pecuniaria pari a €. 1.000,00 (Cd. CILA POSTUMA);	Qual'ora ciò accadesse risulta possibile procedere al deposito esclusivamente di una ISTANZA DI SANATORIA EDILIZIA per la quale è dovuto il pagamento di una sanzione pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile valutato dall'ufficio tecnico comunale conseguente alla realizzazione delle opere in difformità/senza titolo abilitativo e, comunque, in misura non inferiore a €. 1.000,00
se al momento del deposito i lavori non sono ancora conclusi e non sia già stata accertata la violazione da parte degli organi competenti, la sanzione da corrispondersi sarà ridotta di 2/3 quindi dovrà essere versato l'importo di €. 333,34 (Cd. CILA TARDIVA);	se al momento del deposito i lavori sono già conclusi dovrà essere corrisposta al Comune una sanzione pecuniaria pari a €. 1.000,00 (Cd. CILA POSTUMA);			
	Ciò avviene sempre con una semplice procedura di tipo "comunicativo" senza che il Comune debba pronunciarsi in merito	Ciò avviene sempre con una procedura di tipo "concessorio" che il Comune pone in atto dopo aver valutato la rispondenza delle opere alla normativa vigente in materia il cui esito può anche essere non favorevole		